

S.U.L.P.M.
1987-2007
20 ANNI A DIFESA DELLA CATEGORIA

Sindacato
Unitario
Lavoratori
Polizia
Municipale e Locale
S.U.L.P.M.

SEGRETERIA PROVINCIALE DI CASERTA
VIA TARANTO N.29 – 81034 – MONDRAGONE – (CE)
TEL.0823/970108 – CELL.333/9660853 - Email caserta@sulpm.net

PROT.077/CE/2008

Li 21-Dicembre-2008

Al Segretario Regionale
Dott. Giuseppe MORRA

Al Segr. Agg.to Nazionale
Rresp.le Ufficio Stampa
Dott. Giovanni BONORA
= NAPOLI =

OGGETTO: Trasmissione atti richiesti da colleghi di tutta Italia alla Segreteria Provinciale di Caserta. – DA PUBBLICARE SUL SITO

Con la presente, previa richiesta formulata a mezzo posta elettronica da diverse segreterie aziendali e provinciali di tutta Italia, trasmetto:

- 1)- Copia verbale redatto presso la Prefettura di Caserta inerente il raffreddamento tra SULPM e Amm.ne Comunale di Mondragone concernente le festività infrasettimanali (ex art.24 comma 2 CCNL del 14.09.2000)
- 2)- Copia sentenza del Tribunale del Lavoro di Prosinone avente n.1448/2008 concernente, appunto, l'applicazione dell'art.24 comma 2° del CCNL datato 09-Ottobre-2008;
- 3)- Copia Corte dei Conti regione Campania circa la regolarità dell'usufruizione dell'art.24 comma 2° (non è un danno erariale)
- 4)- Copia sentenza Consiglio di Stato n.5441 del 24.03.2003 . SULPM contro Comune di Maddaloni, inerente stessa tematica.

Tanto si comunica, in quanto, trattasi (presuntuosamente) patrimonio di tutta la Polizia Locale dalla valle d'Aosta alla Sicilia.

Un abbraccio fraterno a tutti i Vigili Urbani d'Italia BUON NATALE.

ANTONIO PARISI
SER. GENERALE DI CASERTA



Prefettura
Ufficio territoriale del Governo di Caserta

VERBALE DI RIUNIONE

Il giorno 12 del mese di novembre dell'anno 2008, alle ore 12.00, si è tenuta presso questa Prefettura una riunione, presieduta dal viceprefetto aggiunto, dr.ssa Savina Macchiarella, assistita dalla dott. Crisci, presente il viceprefetto dr. Vincenzo Lubrano, dirigente Area Enti Locali, di esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex lege 146/90 e ss.mm.ii., inerente il personale del Corpo di Polizia Municipale di Mondragone.

Presenti come da allegato elenco.

In apertura il sindacato di categoria evidenzia che lo stato di agitazione del personale e la conseguente richiesta di attivazione delle procedure di cui alla legge 146/90 e ss.mm.ii., scaturiscono dal diniego dell'Amministrazione comunale di liquidare le spettanze accessorie dovute al personale della Polizia Municipale che ha effettuato prestazioni di servizio in giorni festivi infrasettimanali dal primo gennaio 2008 ad oggi, così come previsto dall'art. 24 del CCNL di categoria.

La Commissione decentrata trattante, prosegue il sindacato, scaduta il 31.12.2007 ed attualmente in regime di "prorogatio" ribadisce, anche alla luce di molteplici risposte a quesiti in merito, l'ultimo dei quali fornito dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie, la facoltà di scelta in capo al dipendente tra la corresponsione della retribuzione per il servizio festivo espletato ed il riposo compensativo.

La Prefettura invita le parti a concertarsi in merito atteso che pare incontrovertibile che le prestazioni per le festività infrasettimanali già effettuate alla luce della commissione trattante in "prorogatio" debbano essere erogate ai dipendenti.

Dopo lunga ed articolata disamina, l'Amministrazione comunale si impegna a convocare entro e non oltre il termine di 15 giorni, una seduta della C.D.T., al fine di definire la problematica inerente l'erogazione delle spettanze dei dipendenti in ordine alle prestazioni di lavoro festivo infrasettimanale già effettuate, atteso che trattasi di corresponsioni già maturate.

Il sindacato considera esperimento favorevolmente il tentativo obbligatorio di conciliazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE PREFETTO AGGIUNTO

(Macchiarella)

15. NOV. 2008 10:09

NR. 857

P. 1

**Tribunale di Frosinone
Sezione Lavoro**

1448/08

**Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano****Dispositivo**

della sentenza nella causa per controversia in materia lavoro, promossa con separati ricorsi, poi riuniti, tutti depositati in data 23.11.2007

da

(Avv. Giuliano Risi)

contro

COMUNE DI FROSINONE

(Avv. [redacted])

Il Giudice del Lavoro

definitivamente pronunciando, così provvede:

a) accertato il diritto dei ricorrenti alla percezione, decorrente dal 1° 1.2006, per l'attività prestata nei giorni festivi infrasettimanali, del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, ai sensi dell'art.24, comma 2, del CCNL del Comparto Enti Locali del 14.09.2000, congiuntamente alla percezione dell'indennità prevista dall'art.22, comma 5, del medesimo CCNL, nonché del conseguente diritto a percepire le relative differenze retributive fra l'indennità attribuita dal Comune di Frosinone per le ore lavorate nei giorni festivi infrasettimanali e quanto spettante agli attori in base alla statuizione che precede, condanna il Comune convenuto a corrispondere ai ricorrenti le somme seguenti, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo:

1. a [redacted]
2. a [redacted]
3. a [redacted]
4. a [redacted]

15. NOV. 2008 10:09

VR. 857 2. 2

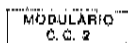
6. a [REDACTED]

7. a [REDACTED]

8. a [REDACTED]

b) condanna il Comune convenuto a rifondere ai ricorrenti le spese di lite complessivamente quantificate in € [REDACTED] per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso per le spese generali.
Frosinone, 9 ottobre 2008

Il Giudice del Lavoro
Dott. [REDACTED]



Mod. 2



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA***nell' adunanza del 14 dicembre 2007*****Del. Parere n.17/2007**

Composta dai seguenti magistrati:

Pres. Sez. Mario G. C. Sancetta Presidente

Cons. Francesco Amabile

Cons. Raffaele Del Grosso

Cons. Corradino Corrado

1° Ref. Francesco Uccello

1° Ref. Laura Cafasso relatore

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 5 giugno 2003, n.131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento 16 giugno 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato dalla deliberazione delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003;

Vista la nota del 28 giugno 2007 prot. di quest. Ufficio n. 4020, con la quale il Sindaco del Comune di Pozzuoli (Na) ha inoltrato richiesta di parere a questa Sezione ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza presidenziale n. /2007, con la quale le questioni relative alla richiesta di parere - concernenti l'attribuzione di indennità di "vacanza contrattuale" e di compensi per lavoro straordinario al personale dipendente dell'Amministrazione comunale - sono state deferite all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, 1° Referendario Laura Cafasso;

PREMESSO:

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Pozzuoli (Napoli) ha segnalato che ottanta dipendenti comunali hanno presentato ricorso al Giudice del lavoro per ottenere il pagamento delle somme spettanti per il periodo di "vacanza contrattuale" intercorso tra la data di scadenza del C.C.N.L. 1994/97 e la sottoscrizione del nuovo C.C.N.L. Il Giudice adito ha accolto i suddetti ricorsi e, di conseguenza, ha emesso i decreti ingiuntivi Intesi ad ordinare all'Amministrazione comunale il pagamento delle somme richieste. Successivamente, l'Ente ha proposto ricorsi in opposizione avverso i citati decreti.

Oltre alla su esposta questione, l'Amministrazione comunale ha avuto notevoli perplessità riguardo al pagamento di compensi per lavoro straordinario in favore del personale dipendente in servizio durante le festività infrasettimanali, atteso che il Ministero dell'Interno e l'ARAN hanno ritenuto al riguardo applicabile l'art. 22 del C.C.N.L. del 14.9.2000, disposizione espressamente riferita al lavoro festivo organizzato in turni mentre il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha considerato applicabile, nel caso di specie, l'art. 24, comma 2, dello stesso C.C.N.L., che si riferisce ad attività prestata in giorno festivo infrasettimanale fuori turno. Pertanto, sulle due problematiche sopra esposte, si è chiesto il parere di questa Sezione.

CONSIDERATO:

In via preliminare, sotto il profilo soggettivo, ricorda la Sezione che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede che gli Enti Locali possano chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali".

Riguardo a tale punto, ritiene la Sezione non esservi motivo per discostarsi dall'orientamento sin qui seguito da tutte le Sezioni regionali di controllo, secondo cui la mancata costituzione di detto Organismo – come nel caso della Regione Campania, il cui Statuto, che lo prevede e disciplina, non è stato ancora approvato in via definitiva – non può costituire motivo di preclusione per l'esercizio di una facoltà attribuita dalla legge agli Enti Locali ed alla stessa Regione.

Nelle more dell'istituzione del predetto Organismo nella regione Campania, pertanto, la Sezione ha costantemente ritenuto che gli Enti territoriali possano avanzare direttamente le istanze tramite i propri organi muniti di rappresentanza legale esterna.

Pertanto, nella fattispecie, la richiesta, in quanto formulata dal Sindaco, organo munito della rappresentanza legale esterna del Comune ai sensi dell'art.50 del T.U. 18 agosto 2000, n.267, è da ritenere ammissibile sotto il profilo soggettivo.

Diversa soluzione va, invece, data circa l'altro profilo di ammissibilità della richiesta di parere, di carattere oggettivo, prescritto dalla norma di legge in precedenza citata, quello cioè relativo all'attinenza della richiesta medesima alla materia della contabilità pubblica. In proposito, deve evidenziarsi che, per giurisprudenza costante, la contabilità pubblica è intesa come un complesso di norme e di principi che presiede alla gestione finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli altri Enti Pubblici ed è destinato a regolare, in particolare, i rapporti relativi alla gestione delle entrate e del pubblico denaro, traendo fondamento da precetti di ordine costituzionale (Cass. Civ., Sez. Un., 2 marzo 1982; Corte dei Conti, Sez. I, 13 maggio 1987, n. 91).

Per quanto attiene alla materia della contabilità pubblica, la Sezione, in coerenza con gli indirizzi ed i criteri generali dettati, nell'esercizio della funzione di coordinamento, dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n.5/2006 del 17 febbraio 2006 – da cui ritiene che non vi siano motivi per doversi discostare – è dell'avviso che per essa debba intendersi come il sistema normativo che presiede alla gestione finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli altri Enti Pubblici e che regola i rapporti relativi alla gestione del pubblico denaro.

La materia in trattazione riguarda, invece, la contrattazione collettiva ed il pubblico impiego, che non rientra tra quelle proprie della contabilità pubblica di cui è menzione nel citato art.7, comma 8, della legge n.131/2003.

Infatti, il primo quesito verte sull'eventuale riconoscimento dell'indennità di "vacanza contrattuale", in ordine al quale, tra l'altro, l'Autorità Giudiziaria adita ha già emesso i provvedimenti di sua competenza, mentre il secondo concerne il pagamento di compensi per lavoro straordinario durante le festività infrasettimanali, materia per la quale è emerso un contrasto tra l'interpretazione del C.C.N.L. da parte dell'ARAN e del Ministero dell'Interno e l'interpretazione dello stesso da parte del Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli.

Difettando, nel caso di specie, il requisito oggettivo per una declaratoria di ammissibilità della richiesta di parere, non sussistono i presupposti per il passaggio all'esame del merito della stessa.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di controllo della Campania dichiara inammissibile la richiesta di parere indicata in premessa, inoltrata dal Sindaco del Comune di Pozzuoli (Napoli).

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Dirigente del Servizio di supporto, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Pozzuoli (Na).

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2007.

IL RELATORE

f.to Dott.ssa Laura Cafasso

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Mario G.C. Sancetta

Depositato in Segreteria in data 14 dicembre 2007

Il Dirigente del Servizio di supporto

f.to Dott. Giuseppe Volpe



Sabato 6 Dicembre 2008

Il portale professionale per la polizia municipale e gli utenti
a cura di Ugo Sergio Auteri



Giurisprudenza - Pubblico impiego

Documento

Data documento 24/09/2003

Indennità di turno e riposo compensativo

Consiglio di Stato - Sentenza n. 5441 del 24.09.2003

N. 5441/03 Reg.Dec.

N.2200 Reg.Ric.

Anno: 1997

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 2200/97, proposto dal Comune di Maddaloni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Casertano, ed elettivamente domiciliato in Roma, v.le Somalia n. 289 (studio Bonito),
contro

i sigg.ri MICHELE VERDICCHIO, RENGÀ DOMENICO, MOGGIO LUIGI, COPPOLA ANTONIETTA, NOTARSTEFANO FRANCESCO, BELLOTTA MARIO, MELILLO SALVATORE, VENTRONE MICHELE, SARRACCO MARIA PIA, CORRERA ARCANGELO, ALFIERI LUIGI, ARCONI ALFREDO, CIOFFI LUIGI, SOLLITTO ANTONIO, D'ANGELO GIUSEPPE, MANDATO GAETANO, CAIAZZO ANTONIO, CARDONE FILOMENA, SANTANGELO CARMELA, DE LUCIA GIUSEPPE, AVETA GRAZIA, RUSSO FRANCESCO DOMENICO, FERRARO ALFREDO, CARFORA MICHELE, MONIERO ANNUNZIATA, CIOFFI FRANCESCO, FISCHETTI RAFFAELE, BARTOLI ESTER, CORAZZA GIUSEPPE, SANTANGELO ASCANIO, CERRETO ANTIMO, TEDESCO VINCENZO, VINCIGUERRA BARTOLOMEO, RIVIEZZO MARIO, della PERUTA NICOLA, GARBO VINCENZO, DE SIMINI PASQUALE E DEL MONACO ROSA, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Ricciardelli, ed elettivamente domiciliati in Roma, presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato, in p.zza Capo di Ferro n. 11,

e nei confronti di

DELLE CAVE MICHELE, D'ALBENZIO ALESSANDRO, D'AIELLO GIUSEPPE, DI MATTEO GIUSEPPE, DE LUCIA ROSA, PISANI ENRICO, ROBERTI LUIGI, SCARANO ANTONIO, APREA VINCENZO E MASTROGIANNI DOMENICO n.c.;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, V, 26 novembre 1996, n. 547, resa inter partes, con la quale è stato accolto, per quanto di ragione, il ricorso proposto dagli attuali appellati per il riconoscimento del diritto all'indennità di turnazione.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio degli appellati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 20 maggio 2003 il Consigliere Gerardo Maslini andrea; udito per il Comune l'avv. Raggi per delega dell'avv. Casertano;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR Campania nell'aprile del 1993, gli odierni appellati, vigili urbani del Comune intimato, reclamavano il diritto all'indennità accessoria di turnazione di cui all'art. 13 del DPR n. 268/87, integralmente riconosciuta agli istanti fino a tutto il 31 dicembre 1991, ed in seguito - per il triennio 1992/94 - concessa solo per il servizio prestato nelle ore pomeridiane, oltre al diritto al riposo compensativo per il lavoro straordinario festivo.

A sostegno dell'impugnativa gli originari ricorrenti lamentavano, tra l'altro, la violazione della regolamentazione di settore dettata dal contratto di cui al DPR 268/87, in quanto l'indennità di turnazione (peraltro ripristinata dall'Amministrazione nelle primitive fattezze a partire dal 1° gennaio 1995) andava corrisposta per tutte le ore antimeridiane e pomeridiane, senza tra loro distinzione, per essere il servizio naturalmente caratterizzato da una rotazione di dipendenti.

2. Con la sentenza impugnata, in epigrafe indicata, il TAR adito accoglieva in parte il ricorso, relativamente al riconoscimento dell'indennità di turno nella misura integrale richiesta dai ricorrenti (per il triennio 1992/94), mentre

dichiarava inammissibile la domanda dei riposi compensativi per totale genericità.

Il TAR, in particolare, condivideva l'interpretazione della normativa resa dai ricorrenti, "in quanto la maggiorazione oraria è legata alla maggiore penosità del lavoro effettuato in turni in sé, e non di quel pomeriggio".

3. L'Amministrazione comunale ha interposto l'appello in trattazione avverso la prefata pronunzia, e a sostegno delle proprie ragioni ha richiamato pareri del Dipartimento per la funzione pubblica, dell'A.R.A.N. e dell'A.N.C.I., opponendo anche la non esperibilità di azioni di accertamento nella subiecta materia.

4. Gli appellati si sono costituiti in giudizio per resistere all'appello, relativamente al quale hanno eccepito anche il difetto di interesse, visto l'avvenuto ripristino della corresponsione dell'indennità in argomento, in misura integrale, già prima della pubblicazione della decisione del TAR campano.

Alla pubblica udienza del 20 maggio 2003 il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1. L'appello va rigettato siccome infondato, nei sensi appresso indicati.

Perde dunque rilievo, al riguardo, ogni disquisizione circa l'eventuale inammissibilità del gravame alla luce della presunta carenza di interesse adombrata dagli appellati.

2. Allo stesso tempo non merita particolari cenni di approfondimento il primo mezzo di censura dedotto dall'Amministrazione con il ricorso di appello, atteso che nel caso di specie trova evidentemente spazio la giurisdizione amministrativa di accertamento in ordine a diritti soggettivi di natura economica, avuto riguardo alla relazione intersoggettiva che legava gli originari reclamanti all'Amministrazione appellante.

3. Per il resto, quanto al merito della vertenza, condivisibile si appalesa l'affermazione centrale contenuta nella sentenza gravata, secondo cui l'indennità pretesa è destinata a dare sollievo al maggior disagio che risiede in sé nella prestazione di lavoro basato su turni.

Non può dimenticarsi, al riguardo, che, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale 30 giugno 1971 n. 146, il Comune è legittimato a prevedere un'articolazione della turnazione dei vigili urbani su sei giorni, in modo da comprendere anche i giorni festivi e domenicali, considerata la peculiarità delle funzioni attribuite alla Polizia municipale, che, come è noto, non tollerano soluzioni di continuità (cfr., in tema, Cons. Stato, V, 20 aprile 1994, n. 338).

Cosicché, non a caso, in favore dei medesimi vigili urbani, proprio perché categoria di personale svolgente una prestazione lavorativa naturalmente articolata su turni e quindi impiegati normalmente per turno anche nei giorni festivi, è stata ritenuta spettante solo l'indennità di turnazione di cui all'art. 13 del DPR n. 268 e non anche, per cumulo, la maggiorazione stipendiale di cui all'art. 17 della stessa normativa contrattuale, ovvero il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, previsto, in alternativa al riposo compensativo, in caso di prestazione del servizio in giorno festivo infrasettimanale (nella recente giurisprudenza di primo grado: TAR Puglia, Bari, II, 17 marzo 2000, n. 995 e 6 maggio 2000, n. 1740; TAR Sicilia, Catania, 15 ottobre 2001, n. 1839). Il tutto ovviamente al fine di evitare l'indebита concessione di un doppio vantaggio economico, che le stesse disposizioni contrattuali si sono premurate di non configurare.

4. Ciò posto, gli appellati hanno pieno titolo, e nella misura in cui le loro prestazioni siano state effettivamente programmate sulla base di vere e proprie turnazioni, per invocare l'art. 13 della normativa contrattuale di cui al DPR 268/87, con il riconoscimento di un'indennità che risponde all'obiettivo esigendo di coprire il maggior disagio derivante dalla normale articolazione in turni dell'orario di servizio.

Può, infatti, concludersi nel senso che l'indennità di turnazione di cui all'art. 13 del D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268 è finalizzata a compensare il disagio del dipendente di Ente locale correlato alla possibilità che egli sia chiamato ad espletare il servizio in orari diversi da quello previsto in via ordinaria per i pubblici dipendenti; pertanto, poiché detto disagio è riferibile in maniera complessiva e generalizzata al mero fatto dell'ordinario assoggettamento del servizio al regime della turnazione, l'indennità deve ritenersi spettante anche nel caso in cui il turno cada a ricadere nella fascia oraria che per la generalità dei dipendenti sarebbe di normale servizio.

5. Date le sopra riportate considerazioni, l'appello interposto dal Comune va rigettato.

Sussistono, nondimeno, i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe, lo rigetta.

Spese del presente grado di giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2003, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), in camera di consiglio, con l'intervento dei seguenti Magistrati:

Alfonso Quaranta - Presidente

Raffaele Carboni - Consigliere

Giuseppe Farina - Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24 settembre 2003

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Dirigente

f.to Antonio Natale